Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 25 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1961, n. 1876.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Imola (Bologna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Imola (Bologna) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
esperto coltivatore (n. 4 sezioni);

2) scuola professionale per la meccanica agraria, con sezioni per:
meccanico agrario (n. 2 sezioni).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 50.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 8. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Imola (Bologna)

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	43
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	6
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 263.

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera *D*), punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, è ridotta da lire 1.000 a lire 500 per quintale.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« E' altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI — COLOMBO

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 264.

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25 gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio 1962, n. 1075, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 265.

Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a

favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4.100.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.330.000.000.

Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1292, di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI —
LA MALFA — COLOMBO

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 266.

Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Per ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non può in alcun caso essere superato.

Art. 2.

Le pensioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-1964, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA —
LA MALFA — TREMELLONI

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 267.

Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella Regione Trentino-Alto Adige.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, assistite da provvidenze legislative delle provincie di Trento e Bolzano, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — TRABUCCHI — TAVIANI — COLOMBO — LA MALFA — BOSCO

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. **268**.

Deroga, per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, per la trasmissione delle proposte di ricompense al valor militare, non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per la città di Palermo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. **269**.

Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, nonchè ai direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1962-63 a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. **270**.

Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA — COLOMBO

Visto *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. **271**.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Chiesina Uzzanese, del comune di Uzzano (Pistoia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 7, 10, 31 maggio e 16 dicembre 1959, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Chiesina Uzzanese del co-

mune di Uzzano (Pistoia) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Chiesina Uzzanese »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Uzzano in data 24 maggio 1961, n. 2, e del Consiglio provinciale di Pistoia in data 18 settembre 1961, n. 104, e 24 febbraio 1962, n. 18, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Viste le successive deliberazioni del Consiglio comunale di Uzzano in data 28 settembre 1962, n. 58, e del Consiglio provinciale di Pistoia in data 8 ottobre 1962, n. 99, con le quali è stato, altresì, manifestato avviso favorevole al trasferimento della sede municipale del comune di Uzzano nella frazione Santa Lucia del Comune stesso;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1962, n. 2633;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Chiesina Uzzanese è distaccata dal comune di Uzzano (Pistoia) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Chiesina Uzzanese » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

La sede municipale del comune di Uzzano è trasferita nella frazione Santa Lucia dello stesso Comune.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Pistoia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Uzzano ed il costituito comune di Chiesina Uzzanese, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Uzzano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Uzzano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Chiesina Uzzanese, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 272.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

21) Sociologia;
22) Statistica economica;
23) Storia delle dottrine economiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 273.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di « Geografia economica » e di « Storia economica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 274.

Istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria in Bordeaux (Francia) e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Bordeaux (Francia), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bordeaux (Francia) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Charente, Haute-Vienne, Dordogne, Gironde, Landes, Basses Pyrénées.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 275.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare due appezzamenti di terreno, siti in Cagliari.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Spiga Locci Eugenio e Spiga Luigi due appezzamenti di terreno, siti in Cagliari, località San Michele o Is Mirrionis, della superficie complessiva di metri quadri 1460 e distinti nel catasto terreni al foglio n. 7, mappali 11 p di mq. 640 e 10 h di mq. 820, per ampliare l'area di un Centro di addestramento professionale, giusto atto pubblico per notar Fernanda Locci, repertorio n. 77225, vol. n. 2828, del 20 luglio 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 276.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Madonna del Buon Consiglio », in località Terminetto del comune di Viareggio (Lucca).

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Madonna del Buon Consiglio », in località Terminetto del comune di Viareggio (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 277.

Modificazione dello statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene modificato lo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 278.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Viareggio di due aree contigue di terreno fabbricativo, site in Viareggio, località « Al Forcone », di rispettivi mq. 1496,25 e 490, in catasto terreni al foglio n. 22, mappale 164 « c » e foglio n. 22, mappale 164 « a », per atti pubblici di donazione a rogito notaio Mario Mattraia e Marco Migliorini del 29 ottobre 1955 e del 7 febbraio 1959, nn. 7886/3847 e 79548/2546, per la costruzione ed ampliamento di un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 59. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 279.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare due appezzamenti di terreno, siti in Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dagli eredi Zarpellon e dal sig. Giuseppe Ronzan due appezzamenti di terreno, siti in Bassano del Grappa (Vicenza), di mq. 580 e 738, distinti in catasto terreni alla sezione E, foglio IV, rispettivamente con i mappali n. 133 b e n. 608, giusto atto pubblico per notar Giorgio Piovan, repertorio n. 8342, raccolta n. 2319, del 18 agosto 1959, per ampliare l'area di un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 61. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963.

Nomina dei componenti di una sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza in seno alla Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale delle imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 16 gennaio 1963, relativo alla costituzione presso la predetta Commissione centrale di una Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 16 gennaio 1963, relativo alla soppressione della prima Sezione speciale per le imposte straordinarie sul patrimonio;

Ritenuta la necessità di nominare i componenti la suddetta Sezione aggiunta;

Ritenuta altresì l'opportunità di trasferire i componenti la soppressa Sezione speciale per le imposte straordinarie sul patrimonio alla nuova Sezione aggiunta;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza presso la Commissione centrale, costituita con decreto ministeriale 16 gennaio 1963, è composta come appresso:

Vice presidente:

Rizzatti dott. Enrico, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

La Cecilia dott. Francesco, ispettore generale del Ministero delle finnaze;

Manfredi dott. Danilo, consigliere della Corte dei conti;

Pomodoro dott. Matteo, procuratore generale di Corte d'appello a riposo;

Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

Fanfani — Trabucchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1963
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 234. — Baiocchi

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, n. 236;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno,

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Del Grosso dott. Mario, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Rega dott. Angelo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cavazza dott. Giovanni, revisore effettivo e Tuccimei dott. Raffaele, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Santoro rag. Pasquale, revisore effettivo e Mastroberardino dott. A. Bruno, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 19 febbraio 1963

Il Ministro: Colombo

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1961, n. 314, relativo alla nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il telegramma n. 1297 del 21 febbraio 1963, del Ministero dell'industria e del commercio, con il quale viene designato il cavaliere del lavoro Anacleto Gianni dell'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura a far parte del predetto Consiglio in sostituzione dell'ing. Stefano Brun, deceduto;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro Anacleto Gianni è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio su designazione dell'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione dell'ing. Stefano Brun, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1963
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 105. — Merolla

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1963.

Revisione del vincolo imposto con decreto del 20 maggio 1957 sulla città di Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti escludendo dal vincolo, imposto col decreto 20 maggio 1957, le zone a nord e nord-est della città;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Volterra;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico e suggestivo paesaggio, magnifico per la bellezza dei colori, dove l'espressione della natura è in perfetta fusione e concordanza con l'opera dell'uomo e forma inoltre un complesso di bellezze artistiche e panoramiche godibile da vari punti di vista;

Considerata d'altra parte l'opportunità di rivedere i limiti del vincolo già imposto con decreto ministeriale 20 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 10 luglio 1957, sciogliendo la riserva contenuta nel verbale compilato in data 10 gennaio 1961;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in merito ad una riduzione del vincolo stesso;

Considerato che alcune zone, già comprese nel vincolo sopracitato, possono essere escluse dal medesimo, senza pregiudizio ai fini della tutela paesistica della città, come rilevato dall'esame dei vari elaborati presentati al comune di Volterra per il concorso bandito per il piano regolatore e come constatato anche in occasione del sopraluogo compiuto dalla Commissione nei dintorni della città il 10 gennaio 1961;

Decreta:

di escludere dal vincolo, imposto col sopracitato decreto ministeriale 20 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 10 luglio 1957, le zone situate a nord e a nord-est della città di Volterra, indicate nei confini del vincolo stesso con i tratti *N - O*, *O - A* e parte del tratto *A - B* (fra le località Pian dei Gelsi e Molino d'Era) e di vincolare, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della sopramenzionata legge 1947, la zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni

circostanti, secondo i seguenti confini compresi tra i punti contraddistinti con le lettere da *A* a *Q* nella carta topografica, in scala da 1:25.000, già affissa allo albo comunale:

tratto *A* - *B*: dalla località Molino sul fiume Era (quota 177), seguendo la strada carrozzabile verso sud, il confine raggiunge la località Strada;

tratto *B* - *C*: segue quindi la strada carrozzabile dalla località predetta fino al bivio a quota 450 a sud-est di San Lazzaro;

tratto *C* - *D*: continuando lungo la carrozzabile dal bivio a quota 450 raggiunge il bivio con la carrareccia 10 metri circa a sud di casa Sant'Antonio a quota 366;

tratto D - *E*: lungo la carrareccia circa 100 metri a sud di casa Sant'Antonio e poi lungo il ramo più orientale e quindi quello più occidentale del sistema che forma la testata del botro Pagliaio, passando per la loro confluenza posta esattamente ad est di casa Nuova e finalmente per la carrareccia che da casa Nuova sale a Volterra raggiunge l'incrocio con la linea ferroviaria;

tratto *E* - *F*: dall'incrocio con la linea ferroviaria, lungo la strada carrozzabile, giunge a casa la Botra;

tratto *F* - *G*: segue quindi la carrareccia, poi il sentiero e poi ancora un'altra carrareccia, che quasi in linea retta ricongiungono casa la Botra con il quadrivio tra casa Campiano e casa Vedremo;

tratto G - *H*: percorre poi la carrareccia tra il predetto quadrivio e Colombaia, seguendo quindi la strada carrozzabile da Colombaia fino al Poderino;

tratto *H* - *I*: lungo la carrareccia tra il Poderino e il botro immediatamente a sud di casa Villa Grande, passando per il Casone e casa San Luigi, raggiunge, correndo 100 metri ad ovest lungo detto botro, la confluenza con il botro del Lenzo e da questo, lungo il sentiero che porta alla carrareccia che va da casa Stallina fino al km. 4 della strada che da Volterra si dirige in direzione ovest a Montecatini Val di Cecina, raggiunge la predetta strada alla distanza di circa un chilometro da casa Stallino e prosegue quindi fino al km. 4 della strada stessa;

tratto *I* - *L*: da questo punto, in direzione nord-est, raggiunge la località Fornace cento metri ad ovest di casa Citerna;

tratto *L* - *M*: dalla fornace segue la carrareccia che scende in direzione nord fino al punto di confluenza del botro delle Balze con il piccolo botro a sud di casa Marcampino e quindi l'altra carrareccia che da detta confluenza sale al podere Marcampo;

tratto *M* - *N*: dalla casa podere Marcampo, sempre lungo la carrareccia, raggiunge il bivio a sud-est di casa Colombaia e da questo lungo la strada giunge fino a quota 230 di casa le Valli di Sopra;

tratto *N* - *O*: da quota 230 di casa le Valli di Sopra il confine si dirige in modo rettilineo in direzione sud-est fino a Villa Filettro;

tratto *O* - *P*: da Villa Filettro il confine si dirige lungo la strada in direzione sud-ovest fin presso la casa Fagiano (quota 279), quindi verso sud, e poi verso est, sempre lungo la via che si svolge a nord di Monte-Brandoni, passando presso casa Diacceiano a quota 263, raggiunge la Villa Margherita e lascia quindi la strada per dirigersi, sempre in direzione est, fino a raggiungere la strada che da Ulignano, attraverso la Valle d'Era, conduce a Volterra, per proseguire lungo questa in direzione sud-est fino a quota 308;

tratto *P* - *Q*: da quota 308 sulla detta strada il confine si svolge in modo rettilineo in direzione sud-est fino a raggiungere a quota 368 la località il Poggio;

tratto *Q* - *A*: dalla località il Poggio, in direzione sud-est, il confine raggiunge la località Lucertolaia e da qui, prima in direzione sud-est e poi in direzione est, raggiunge il Molino d'Era al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 2 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Volterra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la protezione delle belle naturali della provincia di Pisa

L'anno millenovecentosessantuno e questo giorno 21 del mese di novembre alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti.

Sono presenti i signori:

1) Tongiorgi prof. Ezio, presidente;
2) Bemporad prof. arch. Nello, vice presidente;
3) Quaratesi avv. Castello, rappresentante della categoria degli agricoltori;
4) Cristiani arch. Giuseppe, rappresentante della categoria degli industriali;
5) Steffanon comm. ing. Gino, rappresentante della categoria professionisti e artisti.

Assenti ingiustificati i signori:

1) il sindaco del comune di Volterra;
2) il presidente dell'Ente provinciale per il turismo;
3) l'ispettore del Corpo forestale.

Assiste, in qualità di segretario della Commissione, la signora Vera Mauro Tosi, segretaria presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa.

Il presidente, prof. Ezio Tongiorgi, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la discussione e l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) revisione delimitazione vincolo zona circostante la città di Volterra;
2) varie.

Deliberazione n. 14 del 21 novembre 1961

OGGETTO: Revisione delimitazione vincolo zona circostante la città di Volterra.

La Commissione

Presa visione della lettera del Ministero della pubblica istruzione n. 3533 del 10 ottobre u. s., con la quale il Ministero

stesso chiede che la questione relativa alla delimitazione del vincolo di una zona circostante la città di Volterra venga nuovamente sottoposta alla Commissione provinciale delle bellezze naturali di Pisa;

Considerata l'urgenza di una revisione dei confini del vincolo predetto;

Decide di riprendere in esame l'argomento posto al n. 1 dell'ordine del giorno dopo aver constatato l'assenza ingiustificata del sindaco interessato, convocato all'adunanza odierna mediante invito scritto.

Viste pertanto le precedenti deliberazioni in data 7 giugno 1955 e 10 gennaio 1961;

Riconfermati i particolari motivi e i criteri che indussero la Commissione a prendere la deliberazione del 7 giugno 1955, in considerazione soprattutto della speciale posizione della città di Volterra e del suggestivo aspetto della zona che essa domina, caratteristica per bellezze naturali e per le opere dell'uomo che, con la loro perfetta concordanza e fusione, formano un paesaggio magnifico per bellezza di colori;

Riaffermata la necessità di un vincolo che tuteli un così cospicuo patrimonio artistico e naturale, onde evitare che il sorgere indiscriminato di nuove costruzioni possa compromettere il caratteristico aspetto dei luoghi ed impedire la visuale di quel suggestivo complesso di bellezze artistiche e naturali;

Considerata d'altra parte l'opportunità di rivedere i limiti del vincolo già imposto con decreto ministeriale 20 maggio 1957, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 10 luglio 1957, sciogliendo la riserva contenuta nel verbale compilato in data 10 gennaio 1961;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in merito ad una riduzione del vincolo stesso;

Considerato che alcune zone, già comprese nel vincolo sopracitato, possono essere escluse dal medesimo, senza pregiudizio ai fini della tutela paesistica della città, come rilevato dall'esame dei vari elaborati presentati al comune di Volterra per il concorso bandito per il piano regolatore e come constatato anche in occasione del sopraluogo compiuto dalla Commissione nei dintorni della città il 10 gennaio 1961.

Visto l'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

A voti unanimi

Delibera

di escludere dal vincolo, imposto col sopracitato decreto ministeriale 20 maggio 1957, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 10 luglio 1957, le zone a nord e a nord est della città di Volterra, indicate nei confini del vincolo stesso con i tratto *N O*, *O A* e parte del tratto *A B* (fra le località Pian dei Gelsi e Molino d'Era) e di vincolare, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della sopramenzionata legge 1497, la zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti, secondo i confini compresi tra i punti contraddistinti con le lettere da *A* a *Q* nell'allegata carta topografica, in scala da 1:25.000, che fa parte integrante del presente verbale; segue la descrizione dei confini predetti:

tratto *A B*: dalla località Molino sul fiume Era (quota 177), seguendo la strada carrozzabile verso sud, il confine raggiunge la località Strada;

tratto *B C*: segue quindi la strada carrozzabile dalla località predetta fino al bivio a quota 450 a sud est di San Lazzaro;

tratto *C D*: continuando luogo la carrozzabile dal bivio a quota 450 raggiunge il bivio con la carrareccia 10 metri circa a sud di casa San Antonio a quota 366;

tratto *D E*: lungo la carrareccia circa 100 metri a sud di casa San Antonio e poi lungo il ramo più orientale e quindi quello più occidentale del sistema che forma la testata del botro Pagliaio, passando per la loro confluenza posta esattamente ad est di casa Nuova e finalmente per la carrareccia che da casa Nuova sale a Volterra raggiunge l'incrocio con la linea ferroviaria;

tratto *E F*: dall'incrocio con la linea ferroviaria, lungo la strada carrozzabile, giunge a casa la Botra;

tratto *F - G*: segue quindi la carrareccia, poi il sentiero e poi ancora un'altra carrareccia, che quasi in linea retta ricongiungono casa la Botra con il quadrivio tra casa Campiano e casa Vedremo;

tratto *G -H*: percorre poi la carrareccia tra il predetto quadrivio e Colombaia, seguendo quindi la strada carrozzabile da Colombaia fino al Poderino;

tratto *H I*: lungo la carrareccia tra il Poderino e il botro immediatamente a sud di casa Villa Grande, passando per il Casone e casa San Luigi raggiunge, correndo 100 metri ad ovest lungo detto botro, la confluenza con il botro del Lenzo e da questo, lungo il sentiero che porta alla carrareccia che va da casa Stallina fino al km. 4 della strada che da Volterra si dirige in direzione ovest a Montecatini Val Cecina, raggiunge la predetta strada alla distanza di circa un chilometro da casa Stallino e prosegue quindi fino al km. 4 della strada stessa;

tratto *I L*: da questo punto, in direzione nord-est, raggiunge la località Fornace cento metri ad ovest di casa Citerna;

tratto *L M*: dalla Fornace segue la carrareccia che scende in direzione nord fino al punto di confluenza del botro delle Balze con il piccolo botro a sud di casa Marcampino e quindi l'altra carrareccia che da detta confluenza sale al podere Marcampo;

tratto *M N*: dalla casa podere Marcampo, sempre lungo la carrareccia, raggiunge il bivio a sud-est di casa Colombaia e da questo lungo la strada giunge fino a quota 230 di casa le Valli di Sopra:

tratto *N O*: da quota 230 di casa le Valli di Sopra il confine si dirige in modo rettilineo in direzione sud-est fino a Villa Filettro;

tratto *O P*: da villa Filettro il confine si dirige lungo la strada in direzione sud-ovest fin presso la casa Fagiana (quota 279), quindi verso sud, e poi verso est, sempre lungo la via che si svolge a nord di Monte-Brandoni, passando presso casa Diacciano a quota 263, raggiunge la Villa Margherita e lascia quindi la strada per dirigersi, sempre in direzione est, fino a raggiungere la strada che da Ulignano, attraverso la Val d'Era, conduce a Volterra, per proseguire lungo questa in direzione sud-est fino a quota 308;

tratto *P Q*: da quota 368 sulla detta strada il confine si svolge in modo rettilineo in direzione sud-est fino a raggiungere a quota 368 la località il Poggio;

tratto *Q A* dalla località il Poggio, in direzione sud-est, il confine raggiunge la località Lucertolaia e da qui, prima in direzione sud-est e poi in direzione est, raggiunge il Molino d'Era al punto di partenza.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera Mauro TOSI

Visto, *il soprintendente*: Nello BEMPORAD

Viene quindi presa in esame la richiesta del sindaco di Peccioli circa l'imposizione del vincolo paesistico su una zona del territorio di quel Comune. Il soprintendente arch. Nello Bemporad, propone, prima di prendere una decisione, di eseguire un sopraluogo nella località suddetta per accertare se esista o meno la necessità di tale vincolo.

La Commissione aderisce a tale proposta e la questione viene pertanto rimandata ad una prossima adunanza.

Anche per quel che riguarda un vincolo interessante alcune zone adiacenti alle mura urbane di Pisa viene deciso di rinviare la discussione e l'esame del problema ad una prossima riunione da effettuarsi in data da stabilirsi.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera Mauro TOSI

Visto, *il soprintendente*: Nello BEMPORAD

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

Istituzione di un cono panoramico sull'autostrada in comune di Erbusco (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 febbraio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, un cono panoramico sull'autostrada in comune di Erbusco (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Erbusco;

Viste le opposizioni presentate, avverso la sopracitata proposta di vincolo dai signori: Setti Alberto, Dotti Pietro e Paolo, avv. Cavalleri Attilio, col. Marchetti Alessandro, Corioni Carlo, Volpini Tommaso e Cavalleri Pietro, Turra Enrico, Dotti Paolo, Cavalleri Carlo e Giuseppe, Campana Arturo, Falardi Giovanni, Rinaldi Silvio e Vincenzo, Bonardi Paolo, Corioni Mario, Gottardo Giuseppe, Cavalleri Giovanni, Cavalleri Carlo, Turra Giacomo, fratelli Vezzoli Paolo, Battista e Attilio, Pierina e Laura Bariselli, Cavalleri Giacomo, Vezzoli Irma, dott. Modari Bortolo, Corioni Filippo e Salogni Francesca, Peri Angelo, Giovanni e figli Stefano e Giovanni di Angelo, Giuseppe e Giovanni Cavalleri, Corioni Luigi e Corioni Angelo, Cavalleri Pietro e Moraschini Natale Enrico, Bordiga Giovanni e Bordiga Paolo e Turra Margherita, Inverardi Paolo e Giovanni, Brevi Giovanni e Archetti Battista, Bedussi Giuseppe e Turra Guerrino e Danilo, Mazzotti Luigi e Moretti Pasquale. Moretti Carlo e Giovanni, Turra Cesare e Uberti Carlo, Magri Paolo e Teresa e Andreoli Giuseppe, Vezzoletti Angelo e Guizzetti Giuseppe, Conti Benvenuto e Lussignoli Carlo, Turra Adele Palma e Campana Giulio e Lucia, Tedeschi Remo e Ferrari Angelo, fratelli Moretti Antonio e Giovanni, Maria Ferri in Buelli e Vezzoli Silvio, Ferrari Paolo e fratelli Corioni Pietro, Giovanni e Giuseppe, Campana Filareto;

Vista l'opportunità di ridurre il vincolo proposto, escludendo dal medesimo le località che nella planimetria allegata al verbale risultano denominate « Miola e Costa »;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, percorrendo l'autostrada Brescia-Bergamo si gode una ampia visuale costituita dalle colline della Francicorta, delle prealpi Bresciane e dal complesso dell'abitato di Erbusco, caratterizzato da ricche ville patrizie circondate da grandi parchi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Erbusco, vista dall'autostrada Brescia-Bergamo, così delimitata: a sud il percorso dell'autostrada fino alla località Vallard, indi il tratturo che unisce la suddetta località con la frazione Costa fino all'incrocio con la provinciale Rovato-Capriolo (quota 248); la comunale che sale verso nord e circonda tutto il paese fino all'antica Chiesa di Santa Maria, una linea retta che congiunge detta chiesa e la strada a nord del cimitero (San Bernardino), la strada che segue il crinale della collina sopra la frazione Villa e scende alla parrocchia di detta frazione, dalla parrocchia la strada che congiunge l'abitato di Villa con l'autostrada (quota 2.5) presso la località La Tesa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Erbusco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2 Adunanza del 12 febbraio 1962

ERBUSCO - Cono panoramico dell'autostrada.

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Constatata l'ampia visuale che si gode percorrendo l'autostrada Brescia-Bergamo, costituita dalle colline della Franciacorta, delle prealpi bresciane e del complesso dell'abitato di Erbusco caratterizzato da ricche ville patrizie circondate da grandi parchi;

Vista la necessità di tutelare tale visuale;

Delibera

all'unanimità, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona panoramica vista dall'autostrada Brescia-Bergamo, in comune di Erbusco, così delimitata:

a *sud* il percorso dell'autostrada, indi partendo dal sottopassaggio della strada comunale Erbusco-Zozzo, la strada comunale della Costa fino all'incrocio con la provinciale Rovato-Capriolo (quota 248); la comunale che sale verso nord e circonda tutto il paese fino all'antica Chiesa di Santa Maria, una linea retta che congiunge detta chiesa e la strada a nord del cimitero (San Bernardino), la strada che segue il crinale della collina sopra la frazione Villa e scende alla parrocchia di detta frazione, dalla parrocchia la strada che congiunge l'abitato di Villa con l'autostrada (quota 215) presso la località La Tesa.

(Omissis).

COMUNE DI ERBUSCO

Il sottoscritto segretario comunale di Erbusco dichiara che il presente verbale è stato pubblicato all'albo comunale di Erbusco ininterrottamente per il periodo dal 4 aprile al 3 luglio 1962, e che nel periodo predetto la planimetria relativa è stata visibile presso questo Ufficio di segreteria a chiunque ne abbia fatta richiesta.

Erbusco, addì 4 luglio 1962

Il Segretario comunale

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1963.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1959, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1960, concernente la sostituzione di un componente del Consiglio stesso;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, scaduto dalla carica per compiuto triennio di nomina;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è così composto:

1) Tolomeo ing. Domenico; 2) Pautrie ing. Edilio; 3) Zomak dott. Carlo; 4) Indaco ing. Vincenzo; 5) Ghezzi rag. Pietro; 6) Coppola dott. Gaetano; 7) Dalla Torre ing. Leone; 8) Posanzini dott. Amedeo; 9) Spaggiari dott. Mario; 10) Villa ing. Nino; 11) Masci ing. Filippo e 12) Galvani dott. Giorgio, in rappresentanza degli industriali;

Poloni dott. Cesare, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

1) Casò ing. Enrico; 2) Pesce prof. ing. Biagio; 3) Bulgarelli dott. Paolo; 4) Rossano dott. Raffaele; 5) De Pamphilis dott. Nicola e 6) Tafuri dott. ingegnere Adriano, di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente all'ing. Enrico Casò e al prof. ing. Biagio Pesce.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 292. — MAUCERI

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Trieste dal 21 giugno al 5 luglio 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « 1ª Rassegna internazionale della chimica », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 1ª Rassegna interna-

zionale della chimica », che avrà luogo a Milano dal 7 al 16 giugno 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1963

(1664) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « 13° Salone internazionale della tecnica », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514:

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 13° Salone internazionale della tecnica, che avrà luogo a Torino dal 19 al 30 settembre 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1963

(1665) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLI Fiera di Padova - Campionaria internazionale », in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLI Fiera di Padova Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 31 maggio al 13 giugno 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1963.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1960, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1959;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate:

D'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, è composto dei seguenti membri:

Tonali dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Maltese dott. Rosario, in rappresentanza dell'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana;

Crimelli dott. Mario, in rappresentanza delle categorie economiche della provincia di Catania.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica fino al 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1963

***Il Ministro*: COLOMBO**

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1963.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1962 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1962, con il quale è stata determinata in applicazione dell'art. 67 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1961 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione.

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1962 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1961 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura del 0,20 per mille sui premi riscossi dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1562)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Revoca della registrazione di presidio medico-chirurgico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 luglio 1940, col quale vennero registrati a tutti gli effetti di legge al n. 49, i presidii medico-chirurgici « Rattopin » e « Rattopinin » della ditta S. A. Laboratorio Italiano Batteriologico Chimico (L.I.B.C.O.) con sede in Milano, via Podgora n. 12/b, preparati nell'officina della ditta medesima, costituenti nel complesso un sistema detto « Rattopin » da impiegare nella lotta contro i roditori;

Visto il decreto n. 49 in data 19 luglio 1962, col quale venne autorizzata la variazione delle denominazioni dei preparati predetti rispettivamente in « Ratin » e « Ratinin »;

Considerato che il preparato « Ratin » è costituito di ceppi di « Salmonella tiphi murium », patogeni anche per l'uomo e che il suo impiego potrebbe per questo risultare pericoloso;

Considerato che già l'O.M.S. nel suo rapporto tecnico n. 71, compilato a cura del Comitato degli esperti per la peste, si è pronunciata in senso contrario all'impiego di germi patogeni come mezzo di lotta contro i ratti;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Ratin » perchè composto di germi pericolosi per l'uomo, già registrato dalla ditta Libco di Milano al n. 49 in data 19 luglio 1962, decreto che conserva la sua validità per quanto si riferisce al preparato « Ratinin » che potrà essere ancora prodotto e messo in commercio.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(1507)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della Gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 579, sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1961, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza della Gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota del 27 febbraio 1963 con la quale la Federazione nazionale del clero italiano designa il M.R. sac. dott. Marchi don Tino, quale proprio rappresentante in seno al Comitato di vigilanza di cui trattasi, a seguito del decesso di mons. Serafino De Angelis;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione della composizione dell'Organo precitato;

Decreta:

Il sac. dott. Marchi don Tino è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della Gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia ed in sostituzione di monsignor Serafino De Angelis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1672)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1963.

Proroga del termine stabilito con il decreto ministeriale 1° gennaio 1961 per l'esecuzione di lavori ed opere relativi agli impianti della nuova rete telefonica in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, interessanti alcune località del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale in data 1° gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'11 febbraio 1961, con il quale ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, veniva fissato al 31 dicembre 1962 il termine per l'esecuzione dei lavori nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti-radio interessanti le tratte ed i tracciati appresso specificati;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati o dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, da ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie; motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità d'espropriazione;

Ritenuto necessario in conseguenza adeguare il termine suddetto fino al 31 dicembre 1965, per le ragioni suesposte;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1965 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti-radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre le opere accessorie interessanti le località richiamate nei decreti ministeriali 26 marzo 1958, 21 aprile 1959, 20 agosto 1959, 16 agosto 1960, 18 febbraio 1958 nonchè 1° gennaio 1961 e comprese nelle tratte o tracciati sotto indicati:

Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero; Roma-Napoli;

Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano;

Genova-Ponte San Luigi; Pescara-Verona;

Milano-Chiasso; Verona-Mantova; Napoli-Miliscola;

Francia metropolitana-Algeria; Italia-Tunisia; Italia-Grecia;

Cagliari-Sassari;

Roma-Pescara;

Udine-Cervignano;

Tricesimo ed Artegna;

Padova-Trento; Bassano-San Daniele del Friuli; Udine-Tarvisio;

Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo-Porto Empedocle; Golfo Aranci-Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1963

Il Ministro: Russo

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Nullo Baldini », con sede in Pieve di Cento (Bologna) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa agricola « Nullo Baldini », con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Nullo Baldini », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notar Ronca Giuseppe del 12 dicembre 1955, repertorio 39034, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Fabbiani Graziano ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1963

Il Ministro: Bertinelli

(1671)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.
Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione e di un membro del Collegio dei revisori del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del Canale Milano - Cremona - Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, numero 1044 ed, in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del detto Consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due od una unità;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alle nomine di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Licata ed il direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici dott. Alberto Nuvoloni, sono nominati, a' termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici dott. Guglielmo Biasiotti è nominato, a' termini del citato art. 2 della legge n. 1549, componente del Collegio dei revisori del succitato Consorzio.

I predetti dott. ing. Giovanni Licata, dott. Alberto Nuvoloni e dott. Guglielmo Biasiotti dureranno in carica per un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro: Sullo

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1963.
Importazione di strutto e altri grassi di maiale dall'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 4 ottobre 1962, n. 249, concernente la disciplina delle importazioni del lardo, dello strutto e altri grassi di maiale;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 ottobre 1962, n. 251, concernente la sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza del lardo, dello strutto e di altri grassi suini;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la proroga del decreto ministeriale 23 agosto 1962, sopra menzionato;

Considerato che la media aritmetica dei prezzi all'ingrosso dello strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi (v. d. 15.01) calcolata ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale 23 agosto 1962, è risultata, per tre mercati settimanali consecutivi, superiore ai limiti ivi previsti;

Decreta:

Articolo unico.

E' riammessa l'importazione definitiva e in regime di temporanea dello strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi (v. d. 15.01) dai Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e relativi possedimenti e territori oltremare (P.T.O.M.A.), nonchè dai Paesi a cui si applica la vigente tabella « A Import ».

Per quanto riguarda le altre provenienze, è ripristinato il regime d'importazione previsto dalle vigenti disposizioni relative ai singoli Paesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 marzo 1963

Il Ministro: Preti

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.
Nuove modalità di applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti la legge 28 marzo 1913, n. 272, che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa e il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3278, concernente le tasse sui contratti di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, recante provvedimenti sul riordinamento delle Borse valori;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori e agli agenti di cambio;

Visti il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, dettante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute, ed il relativo decreto ministeriale 27 dicembre 1932 per la sua applicazione;

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, contenente norme in materia di imposta di negoziazione su titoli azionari;

Vista la legge 5 gennaio 1956, n. 1, recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1956, che stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle Società e apporta modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di Borsa e i cambiavalute che, in conformità delle disposizioni contenute nel sesto comma dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, per tutte le operazioni a termine e di riporto su titoli, intendano fare uso dei foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sono tenuti a munirsi di un registro di carico a fogli progressivamente numerati, sul quale saranno annotati gli estremi dei libretti acquistati. Gli uffici e gli enti incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati per contratti di Borsa dovranno convalidarne l'acquisto con data e timbro d'ufficio.

Il registro di carico, prima di essere posto in uso, dovrà essere sottoposto nell'ultima pagina numerata al visto dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori territorialmente competente.

Art. 2.

I soggetti di cui all'articolo precedente che intendano fare uso dei foglietti per contratti di Borsa relativi ad operazioni a termine e riporto predisposti direttamente ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, debbono ottenere la preventiva approvazione del relativo modello da parte del competente Ministero delle finanze.

Tali foglietti, a madre, figlia e contromatrice, oppure contromatrice, matrice, compra e vendita per contratti di Borsa conclusi ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, devono essere ugualmente riuniti in libretti numerati i cui estremi dovranno essere annotati in un apposito registro di carico che, prima di essere posto in uso, dovrà esser munito, nell'ultima pagina numerata, del visto dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori territorialmente competente.

Art. 3.

I foglietti previsti dai precedenti articoli, prima del loro uso, dovranno essere preventivamente sottoposti al visto dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori territorialmente competente, mediante apposizione della sua firma autografa o riprodotta su apposito punzone, ovvero di timbro di Stato con segno di identificazione dell'ispettore stesso.

La copertina anteriore dei libretti contenenti ciascuno 50 foglietti ed il registro di carico, in corrispondenza di ogni annotazione, dovranno essere ugualmente datati e vistati dallo stesso ispettore il quale dovrà tener nota in apposito suo registro dei quantitativi e degli estremi dei libretti vistati e dei nominativi cui sono stati rilasciati.

Art. 4.

I Comitati direttivi degli agenti di cambio che abbiano istituito o intendano istituire Centri meccanografici allo scopo di permettere l'uso di macchine contabili per la registrazione meccanografica delle operazioni di Borsa giornalmente poste in essere, possono utilizzare foglietti per contratti a termine e di riporto il cui modello abbia ottenuto la preventiva approvazione da parte del competente Ministero delle finanze.

I foglietti medesimi a madre, figlia e contromatrice, numerati progressivamente, dovranno esser riuniti in pacchi da quattromila esemplari. Ciascun pacco, distinto da un numero progressivo, dovrà essere annotato in apposito registro di carico di cui devono essere forniti i Comitati direttivi. Tale registro, prima di essere posto in uso dovrà esser munito, nell'ultima pagina numerata, del visto del competente ispettore del Tesoro.

Art. 5.

I foglietti di cui al precedente art. 4, prima del loro uso, dovranno essere preventivamente sottoposti al visto del competente ispettore del Tesoro. Tale visto potrà essere apposto meccanicamente mediante matrice ricavata dal timbro riproducente la firma dell'ispettore del Tesoro o il segno ufficiale di identificazione dello ispettore stesso.

La composizione della matrice e l'apposizione del visto dovranno essere eseguiti alla continua presenza dell'ispettore.

Il registro di carico del Comitato direttivo degli agenti di cambio, in corrispondenza di ogni annotazione, dovrà essere datato e vistato dal competente ispettore del Tesoro, il quale, a sua volta, dovrà tenere nota in apposito suo registro dei quantitativi e degli estremi dei pacchi vistati.

Giornalmente il Comitato direttivo dovrà comunicare all'ispettore del Tesoro il numero dei foglietti emessi per ogni associato al Centro meccanografico.

Art. 6.

La competenza territoriale di ogni singola Borsa valori è la stessa di quella già stabilita per le valutazioni peritali da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio ai fini della imposta di negoziazione.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 16 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 22 stesso mese, è abrogato.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 27 ottobre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1963 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 39

Il decreto presidenziale 6 luglio 1960, col quale è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana al comandante « Jervasi Felice, nato a Lubiena (Vercelli) l'11 febbraio 1919 » è rettificato come appresso per la parte relativa alle generalità del medesimo:

Iervasi Leandro Felice, nato a Lubiena (Vercelli) l'11 febbraio 1919.

(1656)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963 il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 704.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1744)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 20-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 20-TS », della ditta Misgur Francesco, con sede in Trieste, via Mazzini n. 53.

(1328)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 8-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 8-TS », della ditta Eva Romeo con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 3.

(1329)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Eugenio Randich, nato a Firenze il 4 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Pisa nell'anno 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(1554)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963, registro n. 12, foglio n. 79, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal prof. Emilio Magaldi avverso il mancato conferimento dell'incarico d'insegnamento di « Antichità pompeiane ed ercolanensi » nell'Università di Napoli per l'anno accademico 1958-59.

(1496)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1963, registrato n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 147, è stato dichiarato irricevibile, ai sensi degli articoli 16 (ultimo comma) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 61 del regio decreto 21 aprile 1962, n. 444, il ricorso straordinario prodotto dalle sorelle Anelli Maria, Luisa, Pia, Laura e Giuseppina contro gli atti di declassificazione e permuta di un tratto della via Molino Stracco adottati dal comune di Pontenure (Piacenza).

(1523)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1963 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa edilizia tra il personale di carriera ed in pensione della Guardia di finanza « San Matteo », con sede in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 4 maggio 1957, repertorio n. 1328;

2. Società cooperativa calzolai « Risveglio Artigiano », con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita per rogito Sorrentino in data 30 luglio 1950, repertorio n. 1316;

3. Società cooperativa « Consumo di Quota », con sede in Quota di Poppi (Arezzo), costituita in data 1911;

4. Società cooperativa edilizia « Euclide », con sede in Bari, costituita per rogito Troiani in data 14 febbraio 1958, repertorio n. 11612;

5. Società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 18 giugno 1955, repertorio n. 1875;

6. Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Ottima », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 17 gennaio 1954;

7. Società cooperativa di produzione e lavoro « Ezio Vanoni », con sede in Cesa (Caserta), costituita per rogito Napolitano in data 1° marzo 1957;

8. Società cooperativa di produzione e lavoro « La Volontà », con sede in Falciano di Carinola (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 19 febbraio 1952, repertorio n. 4556;

9. Società cooperativa agricola « Germaneto », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Fiorentino in data 19 gennaio 1947, repertorio n. 12648/7925;

10. Società cooperativa edilizia « Edile Vittoria », con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 1° luglio 1956, repertorio n. 4444;

11. Società cooperativa di lavoro « C.O.D.E.L. », con sede in Monfalcone (Gorizia), costituita per rogito Denaro in data 8 ottobre 1945, repertorio n. 6089/4105);

12. Società cooperativa edilizia « San Cristoforo », con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Alessandrini in data 29 ottobre 1955;

13. Società cooperativa Operaia di lavoro del reduce, con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Tosti Croce in data 22 settembre 1945, repertorio n. 254;

14. Società cooperativa di consumo fra lavoratori « F.R.A. L.A. », con sede in Bertonico (Milano), costituita per rogito Curti Pasini in data 23 maggio 1948, repertorio n. 13299/8463;

15. Società cooperativa « Consumo del Popolo », con sede in Villanova Sillaro (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 10 febbraio 1946, repertorio n. 2992/30729;

16. Società cooperativa edilizia « Sant'Eufemia », con sede in Modena, costituita per rogito Amaduzzi in data 4 settembre 1957, repertorio n. 2292;

17. Società cooperativa « Consumo del Popolo in Iola Montese », con sede in Iola Montese (Modena), costituita per rogito Natali in data 12 novembre 1945, repertorio n. 163/116;

18. Società cooperativa « Consumo del Papolo in Salto », con sede in Salto Montese (Modena), costituita per rogito Natali in data 1° ottobre 1945, repertorio n. 130/91;

19. Società cooperativa « San Carlo », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 3 maggio 1958, repertorio n. 27542;

20. Società cooperativa di consumo « Capuccina », con sede in Domodossola (Navora), costituita per rogito Laurini in data 6 dicembre 1953, repertorio n. 5780;

21. Società cooperativa « Consumo di Paruzzaro », con sede in Paruzzaro (Novara), costituita per rogito Fugazzola in data 11 febbraio 1947, repertorio n. 2347;

22. Società cooperativa agricola e consumo « Unione Cooperativa Agricoltori Foligno », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Biondi in data 1° settembre 1945, repertorio n. 10418;

23. Società cooperativa edilizia « Operai Tabacchi di Trestina », con sede in Trestina di Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 19 giugno 1954, repertorio n. 13819;

24. Società cooperativa « Consumo di Pozzo Basso », con sede in Pozzo Basso (Pesaro), costituita in data 18 ottobre 1947;

25. Società cooperativa edilizia « La Mia Casa », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 15 novembre 1954, repertorio n. 29612;

26. Società cooperativa di produzione e lavoro « Camillo Prampolini », con sede in Calerno di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Donini in data 1° agosto 1956, repertorio n. 2609;

27. Società cooperativa di produzione e lavoro « Castello », con sede in Toano (Reggio Emilia), costituita per rogito Donini in data 18 febbraio 1957;

28. Società cooperativa edilizia « Argonauta Romana », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 aprile 1952, repertorio n. 14022;

29. Società cooperativa edilizia « Domus Aprica », con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 18 giugno 1953, repertorio n. 10995;

30. Società cooperativa edilizia « Suna Nike », con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 23 giugno 1958, repertorio n. 28282;

31. Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia Redenta », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 settembre 1946, repertorio n. 2542;

32. Società cooperativa agricola « Combattenti e Reduci Tobruk », con sede in Santa Marinella (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 29 gennaio 1951, repertorio n. 5833;

33. Società cooperativa « Edile Alghero », con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 13 luglio 1954, repertorio n. 17312/6416;

34. Società cooperativa edilizia « Exoptata Domus », con sede in Orvieto (Terni);

35. Società cooperativa edilizia « Minerva », con sede in Torino, costituita per rogito Calva in data 20 gennaio 1921;

36. Società cooperativa edilizia per la costruzione di case economiche per i dipendenti dello Stato « Parva sed Nostra », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 3 ottobre 1955, repertorio n. 19012/7122;

37. Società cooperativa agricola « Aurora », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 6 settembre 1947, repertorio n. 2740.

(1597)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Horst Weisel, Vice console di Germania a Milano, con giurisdizione sulle Provincie della Lombardia, dell'Emilia, del Piemonte, della Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e sul Territorio di Trieste.

(1386)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Costancio Austregésilo De Athayde, Console aggiunto del Brasile a Milano.

(1385)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John A. Cantwell, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

(1387)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Armando Moreno G., Console generale di Panama a Palermo, con giurisdizione sulle provincie della Sicilia e della Calabria.

(1388)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Betty-Jane Jones, Console degli U.S.A. a Palermo.

(1389)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert D. Collins, Vice console degli U.S.A. a Milano.

(1390)

In data 26 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Guido Orazio Borça d'Olmo, Vice console onorario di Danimarca a San Remo.

(1391)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor A. Louis Sheitelman, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

(1392)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Steen Boesgaard, Console generale onorario di Danimarca a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria e della Sardegna.

(1393)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Maria Sandra Cordeiro de Mello, Console del Brasile a Roma, con giurisdizione sulle provincie dell'Umbria, Lazio, Abruzzi-Molise e della Sardegna.

(1394)

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paulo Monteiro Lima, Console aggiunto del Brasile a Milano.

(1395)

In data 31 gennaio 1963 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Tina Baronti, Vice console del Brasile a Firenze.

(1396)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, n. 1214 R/Gab., con cui alla signora Holzner Rosa, nata ad Ultimo il 16 novembre 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Boscarolli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 dicembre 1962 dal sig. Boscarolli Enrico, figlio della predetta in atto residente a Castelbello Ciardes;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 78 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, numero 1214/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottonotata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Boscarolli Enrico, nato ad Ultimo il 9 aprile 1936 e residente a Castelbello-Ciardes, viene ripristinato nella forma tedesca di Holzner.

Il sindaco del comune di Castelbello-Ciardes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 febbraio 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(1398)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bastiancig Esterina in Vittor;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiopris-Viscone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernenti le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Bastiancig Esterina in Vittor, nata a Capriva del Friuli, addì 15 ottobre 1927, residente a Chiopris-Viscone (Udine), via Roma 90, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Bastiancig» in «Bastiani».

Gorizia, addì 8 marzo 1963

Il prefetto: PRINCIVALLE

(1530)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1962, registro n. 15 Finanze, foglio n. 203, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1962-63, un concorso per esami per l'ammissione di ventiquattro allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1962, registro n. 22 Finanze, foglio n. 1, che eleva da ventiquattro a sessanta unità il numero dei posti messi a concorso col decreto 30 aprile 1962, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle Sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 30 aprile 1962;

Visti i risultati degli esami dei concorrenti provenienti dai giovani diplomati e la relativa graduatoria formata dalla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 30 aprile 1962 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1962 che approva la graduatoria di merito formata dalla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame per l'ammissione di venti sottufficiali in servizio permanente o in rafferma nel Corpo all'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, provenienti dai giovani diplomati, al concorso suindicato:

1. Cedola Giancarlo . . . . punti 15,00
2. Marconi Pierluigi . . . . . . » 15,00
3. Carrieri Tonino . . . . . » 14,80
4. d'Amato Vincenzo Nicola . . . . » 14,80
5. Somma Agostino 14,20
6. Zappalà Giuseppe 14,20
7. Catullo Angelo . . . . » 14,00
8. Mannucci Franco 13,40
9. Capomacchia Salvatore . . . . » 13,20
10. Bortolazzi Raffaello . . . . . . » 13,20
11. Ferraro Angelo . . . . . . » 13,20
12. Ciccarelli Giovanni 13,00
13. Lo Giudice Bruno . . . . . » 13,00
14. Pierotti Ezio . . . . . . » 13,00
15. Sette Gabriele . . . . . » 13,00
16. Cacciabaudo Gianfranco . . . . » 12,80
17. Patroni Alberto . . . . . . » 12,80
18. Pollari Nicolò 12,80
19. Macchia Lucio . . . . . » 12,80
20. Vignudelli Giuliano . . . . . » 12,60
21. Annunziata Ennio . . . . . » 12,60
22. Musy Franco . . . . . . » 12,60
23. Mancaniello Mario . . . . . . » 12,60
24. Scherillo Carlo . . . . » 12,60
25. Mango Antonio . . . . » 12,40
26. Barbato Antonio . . . . . . » 12,40
27. Bianchini Roberto . . . . . . » 12,40
28. Marchese Francesco . . . . . » 12,40
29. Tortora Menotti . . . . . . » 12,40
30. Ippolito Tommaso . . . . . . » 12,20
31. Mazzei Alessandro . . . . . . » 12,20
32. Tancanelli Giorgio . . . . . . » 12,00
33. Prinzivalli Gregorio . . . . . . » 12,00
34. Di Cagno Giovanni . . . . . . » 12,00

35. Liseno Giuseppe	punti	12,00
36. Puglia Giancarlo	»	12,00
37. Fili Ettore	»	12,00
38. Ballerini Paolo	»	12,00
39. Ferro Luigi	»	11,80
40. Parisi Giuseppe	»	11,80
41. Naddeo Mario	»	11,80
42. Pisanelli Fabio	»	11,80
43. Bove Giuseppe	»	11,80
44. Rampini Silvano	»	11,80
45. Baldini Ermanno	»	11,80
46. Menichini Pietro	»	11,60
47. Esposito Ciro	»	11,60
48. Fava Umberto		11,60
49. Mattei Roberto	»	11,60
50. Letteri Enrico	»	11,60
51. Maiavacca Maurizio	»	11,20
52. Spatuzzi Lorenzo	»	11,20
53. Quartarone Giuseppe	»	11,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cedola Giancarlo
2. Marconi Pierluigi
3. Carrieri Tonino
4. d'Amato Vincenzo Nicola
5. Somma Agostino
6. Zappalà Giuseppe
7. Catullo Angelo
8. Manucci Franco
9. Capomacchia Salvatore
10. Bortolazzi Raffaello
11. Ferraro Angelo
12. Ciccarelli Giovanni
13. Lo Giudice Bruno
14. Pierotti Ezio
15. Sette Gabriele
16. Cacciabaudo Gianfranco
17. Patroni Albertó
18. Pollari Nicolò
19. Macchia Lucio
20. Vignudelli Giuliano
21. Annunziata Ennio
22. Musy Franco
23. Mancaniello Mario
24. Scherillo Carlo
25. Mango Antonio
26. Barbato Antonio
27. Bianchini Roberto
28. Marchese Francesco
29. Tortora Menotti
30. Ippolito Tommaso
31. Mazzei Alessandro
32. Tancanelli Giorgio
33. Prinzivalli Gregorio
34. Di Cagno Giovanni
35. Liseno Giuseppe
36. Puglia Giancarlo
37. Fili Ettore
38. Ballerini Paolo
39. Ferro Luigi
40. Parisi Giuseppe

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Naddeo Mario
2. Pisanelli Fabio
3. Bove Giuseppe
4. Rampini Silvano
5. Baldini Ermanno
6. Menichini Pietro
7. Esposito Ciro
8. Fava Umberto
9. Mattei Roberto
10. Letteri Enrico
11. Maiavacca Maurizio
12. Spatuzzi Lorenzo
13. Quartarone Giuseppe

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti 13 candidati:

1. Naddeo Mario
2. Pisanelli Fabio
3. Bove Giuseppe
4. Rampini Silvano
5. Baldini Ermanno
6. Menichini Pietro
7. Esposito Ciro
8. Fava Umberto
9. Mattei Roberto
10. Letteri Enrico
11. Maiavacca Maurizio
12. Spatuzzi Lorenzo
13. Quartarone Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1963
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 271

(1585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame colloquio per l'inquadramento nella carriera di concetto degli istituti e scuole d'arte dei segretari economi di ruolo speciale transitorio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame colloquio previsto dall'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'immissione nel ruolo dei segretari economi degli istituti e scuole d'arte del personale indicato nel seguente art. 2.

Art. 2.

All'esame colloquio di cui al precedente articolo possono partecipare:

a) i segretari economi di ruolo speciale transitorio e ruolo aggiunto degli istituti e scuole d'arte — fatta eccezione per quelli appartenenti agli istituti indicati nella successiva lettera *b*) che risultino in servizio alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione all'esame;

b) i segretari economi di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto degli istituti d'arte di Lucca, Massa, Modena, Parma, Perugia e Urbino che risultino in servizio alla data di scadenza del termine sopraindicato e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione media di 2° grado;

c) i segretari economi di ruolo speciale transitorio e ruolo aggiunto degli istituti d'arte di cui alla precedente lettera *b*), ancorchè non in possesso del titolo di studio, che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine anzidetto, 10 anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo speciale transitorio e ruolo aggiunto, di cui almeno due con la qualifica di segretario.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame-colloquio, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica piazza Don Luigi Sturzo, 23, Roma (E.U.R.), entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) posto di ruolo speciale transitorio o ruolo aggiunto attualmente occupato, sede e scuola di servizio;

3) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate le comunicazioni relative all'esame-colloquio cui si domanda di partecipare.

E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere, infine, datata e sottoscritta dal candidato. La firma deve essere autenticata dal direttore dell'istituto o dal capo dell'ufficio presso cui l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 debbono unire alla domanda una dichiarazione del capo dell'istituto o dell'ufficio attestante la permanenza in servizio.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 oltre alla dichiarazione indicata nel comma precedente debbono unire alla domanda l'originale o copia autentica del titolo di studio.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, debbono allegare alla domanda una dichiarazione del capo dell'istituto o dell'ufficio attestante la permanenza in servizio, nonchè il lodevole ed effettivo servizio di ruolo speciale transitorio e aggiunto prestato nelle condizioni indicate nella lettera *c*) surrichiamata.

Art. 4.

I candidati ammessi all'esame-colloquio saranno chiamati, ai sensi delle vigenti disposizioni, direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto all'esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti concernenti la contabilità generale dello Stato e le disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative che disciplinano gli istituti e le scuole d'arte.

1) La legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato. Tesoreria centrale e Tesorerie provinciali. Direzioni ufficiali provinciali del tesoro.

Gli organi di controllo. I contratti della Pubblica Amministrazione.

Le entrate e le spese e loro fasi. Forme di pagamento delle spese nelle Amministrazioni statali.

2) Gli istituti e le scuole d'arte. Ordinamento vigente e principali precedenti legislativi. Istituzione e pertinenti poteri e doveri dello Stato e degli Enti locali. Status giuridico e conseguenti capacità.

Gli organi: attribuzioni, procedimenti di formazione, funzionamento.

3) La gestione amministrativo-contabile degli istituti e scuole d'arte.

Autonomia amministrativa e rapporti con l'Amministrazione centrale.

Esercizio finanziario, bilancio preventivo e sua composizione, previsione di entrate, stanziamenti di spese e loro limiti, scopi del fondo di riserva. Variazioni di bilancio, distinzione fra impinguamenti e storni, assestamento di bilancio, chiusura dei conti, accertamento dei residui attivi e passivi, determinazione del fondo avanzi di amministrazione, distinzione fra avanzo e disavanzo di competenza e avanzo e disavanzo di amministrazione.

Procedimento per la effettuazione di spese straordinarie.

Modalità per la richiesta dei fondi alla Amministrazione centrale. Contributi ordinari e straordinari.

Servizio di cassa e suo funzionamento. Reversali e mandati.

I vari registri della contabilità. Inventari e loro distinzione.

Conto consuntivo e suoi allegati. Situazione finanziaria e patrimoniale.

4) L'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo degli istituti e delle scuole d'arte.

Trattamento economico, stipendi e assegni vari, contributi e ritenute. Assicurazioni sociali.

Trattamento di missione e di trasferimento.

Posizione giuridica e trattamento economico del personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

5) L'organizzazione della segreteria e i compiti del segretario economo nei rapporti col personale di amministrazione ed ausiliario.

I servizi della segreteria didattica.

6) La Cassa scolastica, sue finalità e organizzazione contabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio mediante punteggio in decimi.

L'esame si intenderà superato dai candidati che avranno riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Registro n. 3 Istruzione pubblica, foglio n. 291

(1498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Zaffarano dott. Michele	punti	87,82	su 132
2.	Soardi dott. Mario	»	85,02	»
3.	Aniceti dott. Dante	»	82,67	»
4.	Schinco dott. Emilio	»	80,64	»
5.	Dal Pozzo dott. Ettore	»	80,27	»
6.	Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
7.	Di Conza dott. Beniamino		79,55	»
8.	Milella dott. Michele	»	79,22	
9.	Tarabini dott. Ludovico		78,95	»
10.	Di Filippo dott. Costanzo	»	77,03	»
11.	Castellaneta dott. Francesco	»	76,72	»
12.	Costanzo dott. Giuseppe		76,45	»
13.	Gaetani dott. Leonida	»	76,44	»
14.	Gollin Renzo	»	76,42	»
15.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
16.	Carlevaro dott. Oscar	»	75,23	»
17.	Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
18.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
19.	Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
20.	Stelvi dott. Albino		74,50	»
21.	Bertinetti dott. Mario		74,47	»
22.	Zambelli dott. Guido		74,19	»
23.	Serra Vittorio		73,82	
24.	Lombardi dott. Antonio		73,81	»
25.	Colonna Giovanni	»	73,50	»
26.	Cerruti dott. Carlo		73,46	»
27.	Cacciatore dott. Vincenzo		72,65	»
28.	Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
29.	Ferri dott. Raffaele	»	72,05	»
30.	Lo Iacono dott. Domenico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	72 —	»
31.	Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
32.	Cassano dott. Pasquale	»	71,80	»
33.	Landante dott. Carmine	»	71,28	»
34.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
35.	Lugli dott. Giuseppe	»	70,71	»
36.	Zaccaria dott. Mario	»	70,38	»
37.	Baccini dott. Francesco	»	70,20	»
38.	Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
39.	Bergamini dott. Menelao	»	68,50	»
40.	Coppa dott. Gerardo	»	67,92	»
41.	Bortolan dott. Mariano	»	67,75	»
42.	Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
43.	Landoni dott. Luigi	»	67 —	»
44.	Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
45.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
46.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	66,69	»
47.	Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
48.	Belvedere dott. Giuseppe	»	66,36	»
49.	Albano dott. Benedetto	»	66,19	»
50.	Mistrangelo dott. Pio	»	65,60	»
51.	Di Vita dott. Luigi	»	65,53	»
52.	Coverlizza dott. Mario	»	65,22	»
53.	Lapone Giovanni	»	64,99	»
54.	Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
55.	Barcia dott. Carmelo	»	64,50	»
56.	Medicamento dott. Umberto	»	64,35	»
57.	Robonato Rinaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»
58.	Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»

59. Springolo dott. Vittorio	punti	63,86	su 132
60. Priore Alberto	»	63,60	»
61. Fedele dott. Antonino	»	63,50	»
62. Contaldo Alfonso	»	63,46	»
63. Visioli dott. Lino	»	63,20	»
64. Vergà dott. Vincenzo	»	63,16	»
65. Bonfini Umberto	»	62,56	»
66. Iannelli Andrea	»	62,54	»
67. Pittà dott. Giuseppe	»	61,96	»
68. Finarelli dott. Arnaldo	»	61,42	»
69. Vannocchi Gerardo	»	61,26	»
70. Gasponi Vittorio	»	60,60	»
71. Poglio Secondo	»	60,45	»
72. Bertino dott. Giuseppe	»	60,31	»
73. Napolitano Alfonso	»	59,66	»
74. Pastore dott. Ettore	»	59,50	»
75. Nervo Carlo	»	59 —	»
76. Di Stefano Carlo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	58,50	»
77. Galelli Arturo	»	58,50	»
78. Lebuis Assuero	»	58,26	»
79. Trapani Loepoldo	»	56,56	»
80. Rossi Eugenio	»	55,66	»
81. Casazza Egidio	»	55,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1452)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Abbaticchio dott. Pietro	punti	95,36	su 132
2. Palmieri dott. Francesco	»	90,50	»
3. Ferro dott. Girolamo	»	88,54	»
4. Marchica dott. Gaetano	»	88,36	»
5. Sardo dott. Gabriele	»	87,86	»
6. Cavallero dott. Camillo	»	87,36	»
7. Schiavina dott. Renato	»	86,86	»
8. Menduni dott. Attilio	»	83,86	»
9. De Palo dott. Vittorio	»	82,50	»
10. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
11. Merolli dott. Rocco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	81,50	»
12. Garzi dott. Mariano	»	81,50	»
13. Pianigiani dott. Quintilio	»	80,68	»
14. Aniceti dott. Dante	»	80,59	»
15. Oppici dott. Onelio	»	80,50	»
16. Davì dott. Guido	»	80,40	»
17. Rianò dott. Enrico	»	79,68	»
18. Verghetti dott. Pietro	»	79,27	»
19. Succi Cimentini dott. Flobert	»	78,59	»
20. Di Palma dott. Leucio	»	77,77	»
21. Martegani dott. Aldo	»	77,59	»
22. Salvati dott. Arnaldo	»	77,36	»
23. Campanelli dott. Giovanni	»	77,09	»
24. Giambitto dott. Giuseppe	»	75,86	»
25. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	75,72	»
26. Zaffarano dott. Michele	»	75,31	»
27. Rago dott. Riccardo	»	74,54	»
28. Zuanni dott. Federico	punti	73,72	su 132
29. Tossi dott. Carlo	»	73,13	»
30. Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
31. Bonasia dott. Michele	»	72,50	»
32. Mangano dott. Gaetano	»	70,81	»
33. Molinari dott. Lodovico	»	70,60	»
34. Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
35. Di Conza dott. Beniamino	»	69,18	»
36. Silvano dott. Guido	»	68,27	»
37. Aiello dott. Salvatore	»	67,63	»
38. Nobile Cosimo	»	67,50	»
39. Napolino dott. Francesco	»	67,18	»
40. Cozzani dott. Oscar	»	64,50	»
41. Albi Marini dott. Muzio	»	62,59	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1531)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	85,86	su 132
2. Vucusa dott. Riccardo	»	84,59	»
3. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
4. Merolli dott. Rocco	»	81,50	»
5. Dal Bosco Francesco	»	81 —	»
6. Pianigiani dott. Quintilio	»	80,68	»
7. Garzi dott. Mariano	»	80,50	»
8. Succi-Cimentini dott. Flobert	»	78,59	»
9. Di Palma dott. Leucio	»	77,77	»
10. Campanelli dott. Giovanni	»	77,34	»
11. Salvati dott. Arnaldo	»	76,86	»
12. Montanaro dott. Pierino	»	76,81	»
13. Panza dott. Filomeno Fiore	»	76,68	»
14. Aniceti dott. Dante	»	76,59	»
15. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	75,72	»
16. Zaffarano dott. Michele	»	75,31	»
17. Rago dott. Riccardo	»	74,54	»
18. De Gaetano dott. Angelo	»	74,09	»
19. Zuanni dott. Federico	»	73,72	»
20. Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
21. Tossi dott. Carlo	»	72,13	»
22. Bonasia dott. Michele	»	71,50	»
23. Vallery dott. Augusto	»	70,57	»
24. Di Santo dott. Angelo	»	69 —	»
25. Silvano dott. Guido	»	68,27	»
26. Aiello dott. Salvatore	»	67,63	»
27. Nobile Cosimo	»	67,50	»
28. Napolino dott. Francesco	»	67,18	»
29. Albi-Marini dott. Muzio	»	62,59	»
30. Frassanito dott. Luciano	»	62,18	»
31. De Vita dott. Attilio	»	60,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1450)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per le sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Viste le designazioni degli Ordini dei farmacisti e degli avvocati e procuratori della provincia di Reggio Calabria;
Eseguiti gli opportuni accertamenti d'ufficio;
Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 5 e 6 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1107;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione provinciale, di cui all'art. 105 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è costituita, per l'anno 1963, come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti effettivi:
Broccio dott. Letterio, medico provinciale;
Ursini avv. Gildo, esperto in materie giuridiche;
Mallano dott. Vincenzo, farmacista esercente;
Solarino dott. Grazia, chimico farmacista.

Componenti supplenti:
Pannuccio avv. Alberto, esperto in materie giuridiche;
Gerardis dott. Emilio, farmacista esercente;
Curmaci dott. Giuseppe, chimico-farmacista.

Art. 2.

La predetta Commissione è integrata, in sede di determinazione della indennità di residenza, dal farmacista dottor Ferdinando Virdia, componente supplente il dott. Bruno Bello.

Le funzioni di segretario verranno espletate dal dottor Salvatore Fragalà, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo Ufficio ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Reggio Calabria, addì 9 marzo 1963

Il medico provinciale: Broccio

(1574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica del comune di Sciara.

Il medico provinciale comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 9 del 2 marzo 1963 è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 731 dell'8 gennaio 1963, concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica del comune di Sciara di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 3581 del 15 febbraio 1962.

Palermo, addì 9 marzo 1963

Il medico provinciale: de Grazia

(1571)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della prima e seconda sede di farmacia del comune di Belmonte Mezzagno.

Il medico provinciale comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 9 del 2 marzo 1963 è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 1333 del 15 gennaio 1963 concernente le graduatorie del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della prima e seconda sede di farmacia del comune di Belmonte Mezzagno di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 11 del 3 gennaio 1962.

Palermo, addì 9 marzo 1963

Il medico provinciale: de Grazia

(1572)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento della autorizzazione all'esercizio della farmacia seconda sede del comune di Santa Flavia - Frazione Porticello.

Il medico provinciale comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 9 del 2 marzo 1963 è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 2141 del 22 gennaio 1963 concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della seconda sede di farmacia del comune di Santa Flavia frazione Porticello di cui al bando di concorso indotto con decreto n. 3355 del 12 febbraio 1962.

Palermo, addì 9 marzo 1963

Il medico provinciale: de Grazia

(1573)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 60 del 4 gennaio 1963, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1961;
Visto che i dottori Ricciardi Giovanni e Brucoli Eustachio hanno rinunciato rispettivamente alle sedi di Pomarico e Rotondella loro assegnate con il predetto decreto n. 60 del 4 gennaio 1963;
Visto il proprio decreto n. 60 del 4 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso predetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Brucoli Eustachio, 2° classificato nella graduatoria generale degli idonei, è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Pomarico, sede preferenziale del sunnominato.

Il dott. Venezia Francesco Paolo, 4° classificato nella graduatoria generale degli idonei, è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Rotondella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Matera, addì 4 marzo 1963

Il medico provinciale: Tanas

(1406)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, in data 18 marzo 1962, n. 2675, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 221;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;

Giudici prof. Emilio, primario ostetrico, ginecologo del l'Ospedale di Circolo di Varese;

Erluisoa prof. Guido, primario ostetrico, ginecologo del l'Ospedale di Circolo di Gallarate;

Fedeli Ida, ostetrica condotta di Comerio.

Segretario:

Giglio dott. Salvatore, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Varese, addì 11 marzo 1963

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1575)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Enna n. 10687 in data 10 giugno 1958, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto presso i comuni di Nicosia, frazione di Villadoro, Pietraperzia e Villarosa, frazione di Villapriolo, vacanti alla data del 30 novembre 1957;

Vista la decisione n. 38 in data 15 dicembre 1961 del Consiglio di giustizia amministrativa presso la Regione siciliana con la quale sono stati annullati, perchè illegittimi, i decreti del prefetto di Enna n. 13906 in data 11 agosto 1959, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto e n. 13907 in data 24 ottobre 1959, con il quale venivano ammessi al concorso stesso gli aspiranti, con la conseguente nullità degli altri atti successivi del concorso;

Ritenuto, pertanto, che, occorrendo, in conseguenza della predetta decisione n. 38, riprocedere a tutti gli atti successivi al bando, si deve ricostituire la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le competenti proposte in ordine alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sue successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche di Nicosia, frazione di Villadoro, Pietraperzia e Villarosa, frazione di Villapriolo, è così costituita:

Presidente:

Rosario dott. Angelo, vice prefetto.

Componenti:

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale superiore;

Galvano prof. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Enna;

Farina prof. Benedetto, primario medico dell'Ospedale civile di Enna;

Battiato dott. Giuseppe, medico condotto.

Espleterà le mansioni di segretario il dott. Gabriele Barone, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori in Enna non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Enna, addì 14 marzo 1963

p. *Il medico provinciale*: RANDAZZO

(1616)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico necroscopo del comune di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2291, in data 30 marzo 1962, con il quale venne indetto un pubblico concorso a due posti di medico necroscopo del comune di Torino;

Visto il regolamento organico per l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854, che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dal Comune interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei due posti di medico neroscopo del comune di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Roddi dott. Cesare, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Scardina dott. Salvatore: medico provinciale;

Penati prof. dott. Fausto: docente in clinica medica;

Dei Poli prof. dott. Giorgio: docente in clinica chirurgica;

Marengo prof. dott. Giorgio: medico condotto.

Segretario:

Di Meo dott. Lucio, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 26 febbraio 1963

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(1682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V, distinta col n. 741 del 4 maggio 1962, con la quale venivano annullati i decreti di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Milano bandito con decreto prefettizio n. 9327/III del 31 dicembre 1957, nonchè le operazioni della Commissione giudicatrice nei limiti accolti con la decisione stessa, salvo gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione;

Letti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso;

Considerato che la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei concorrenti dichiarati idonei, previa interpretazione della decisione innanzi citata;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Milano, bandito con il decreto richiamato in premessa:

1. Suzzi Valli prof. Enea . . . punti 164,7445 su 200
2. Bevere prof. Lorenzo . . . » 164,1505 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Milano ed in quello di questo Ufficio.

Milano, addì 8 febbraio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 432 dell'8 febbraio 1963, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Milano, bandito con decreto prefettizio n. 9327-III del 31 dicembre 1957;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Enea Suzzi Valli è dichiarato vincitore del concorso sopradescritto e nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Milano.

Il periodo di esperimento, determinato dalla legge per un biennio, viene ridotto ad un anno, risultando il prof. Enea Suzzi Valli, alla data del bando di concorso, in servizio quale ufficiale sanitario del comune di Rimini con nomina definitiva.

Il prof. Suzzi Valli dovrà assumere servizio presso il comune di Milano entro il 10 aprile 1963.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo tutorio di quell'Ufficio e di quello del comune di Milano.

Milano, addì 8 marzo 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(1581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 632 del 28 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento, Sambuca di Sicilia e Lampedusa e Linosa (frazione Linosa);

Visto il proprio decreto n. 633 del 28 gennaio 1963, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera n. 1084 del 18 febbraio 1923, con la quale il sindaco del comune di Sambuca di Sicilia ha comunicato la decadenza della nomina del dott. Piscopo Onofrio al posto di medico condotto del predetto Comune, non avendo lo stesso assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Vista la lettera in data 26 febbraio 1963, con la quale il dott. Piscopo Onofrio ha comunicato che non intende accettare la nomina di cui sopra;

Considerato che il dott. Re Gerlando, già dichiarato vincitore della condotta di Lampedusa e Linosa (frazione Linosa), ha optato per la condotta di Sambuca di Sicilia, avendola indicata prima nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2365;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 633 del 28 gennaio 1963, i medici chirurghi Re Gerlando, nato il 13 settembre 1935 e Genova Giuseppe, nato il 29 marzo 1928, sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento, Sambuca di Sicilia e Lampedusa e Linosa (frazione Linosa), ed assegnati, rispettivamente, alla condotta medica di Sambuca di Sicilia ed alla condotta di Lampedusa e Linosa (frazione di Linosa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 9 marzo 1963

Il medico provinciale ff.: TORNABENE

(1582)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria del vincitore del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 455 del 30 gennaio 1962, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Crema;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi e riconosciutili regolari;

Visto che l'unico concorrente, presentatosi a sostenere le prove d'esame, ha conseguito l'idoneità, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Rebucci è dichiarato vincitore del concorso sopradescritto e nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Crema, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il dott. Mario Robucci dovrà assumere servizio presso il comune di Crema non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e di quello del comune di Crema.

Cremona, addì 9 marzo 1963

Il medico provinciale: SIMONETTI

(1618)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1961 di cui al decreto n. 465 del 15 luglio 1962;

Visto il proprio decreto di nomina della Commissione numero 3529 del 15 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3629 dell'8 dicembre 1962 di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti da essa formata col verbale del 25 febbraio 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni eseguite;

Accertato che sono stati valutati i titoli di preferenza a parità di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Vicenza alla data del 30 novembre 1961:

1. Costalunga Antonio . . . . punti 58,508
2. Giunta Luciano . . . » 56,602
3. Corrà Gaetano, invalido di guerra . . . » 55,342
4. Nicolussi Giovanni . . . . . . » 54,667
5. Negri Guido . . . . » 54,557
6. Passuello Antonio . . . . . . » 54,168
7. Morisani Pietro . . . . » 53,188
8. Ferronato Giovanni . . . . . . » 52,987
9. Sommacal Mario . . . . » 52,496
10. Garbin Ferruccio . . . . . . » 52,295
11. Mantoan Fernando . . . . . . » 52,106
12. Dal Cengio Attilio . . . . . . » 51,702
13. Ruperti Giovanni . . . . . . » 51,380
14. Sinigaglia Rino . . . . . . » 51,075
15. Rodeghiero Andrea . . . . . . » 50,942
16. Frigo Guerrino . . . . . . » 50,649
17. Albiero Andrino . . . . . . » 50,580
18. Villani Vittorio . . . . . . » 50,557
19. Foletto Aldo . . . . . . » 50,351
20. Tracanzan Otello . . . . . . » 50,283
21. Carlotto Luigi . . . . . . » 50,153
22. Marcassa Sebastiano . . . . . . » 49,686
23. Meneghini Luciano . . . . . . » 49,471
24. Milan Luigi . . . . » 48,607
25. Crosato Silvio . . . . » 48,312
26. Mignoli Renato . . . . » 48,267
27. Dal Prà Ferruccio . . . . . . » 48,142
28. Caretta Gino . . . . » 47,958
29. Ceccon Giovanni . . . . . . punti 47,914
30. Giordano Liborio . . . . » 47,745
31. Novelli Livio . . . . » 47,611
32. Baretta Luigi . . . . » 47,545
33. Campese Ostilio . . . . » 47,416
34. Pedrini Paolo . . . . » 47,317
35. Zamperetti Nicola . . . . » 47,312
36. Rossi Romeo . . . . » 46,011
37. Cozza Lino . . . . » 45,971
38. Campi Vittorio . . . . » 45,625
39. Tinelli Luigi . . . . » 45,609
40. Celadon Eliseo . . . . » 45,477
41. Castegnaro Pier Camillo . . . . . » 45,424
42. Carretta Pier Domenico . . . . . » 45,255
43. Pangrazio Giovanni . . . . . . » 44,725
44. Girardi Armando . . . . » 43,363
45. Stefanini Paolo . . . . » 43,074
46. Mozzi Giannino . . . . » 42,977
47. Gasparoni Aldo . . . . . . » 42,212
48. Andriolo Francesco . . . . . » 41,856
49. Gabriele Alfredo . . . . » 41,681
50. Benedetti Luigi . . . . » 41,522
51. Giovanardi Giuseppe . . . . . . » 41,227
52. Orlando Antonio . . . . » 40,872
53. Zambelli Sergio . . . . » 39,275

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 6 marzo 1963

Il medico provinciale: BONTEMPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 25 febbraio 1963;

Visto il proprio decreto pari numero in data 6 marzo 1963 che approva la suddetta graduatoria;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il candidato dott. Corrà Gaetano pur essendo invalido di guerra non ha diritto alla preferenza assoluta di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e del regolamento 18 giugno 1952, n. 1776, avendo egli già una occupazione stabile della stessa natura del posto al quale aspira;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta a fianco di ciascuno di essi segnate:

1) Costalunga Antonio: Thiene, 2° reparto;
2) Giunta Luciano: Torri di Quartesolo, condotta unica;
3) Nicolussi Giovanni: Cogollo del Cengio, condotta unica;
4) Negri Guido: Malo, 2° reparto;
5) Passuello Antonio: Creazzo, condotta unica;
6. Ferronato Giovanni: Caldogno, condotta unica;
7) Sommacal Mario: Brogliano, condotta unica;
8) Garbin Ferruccio: Consorzio medico Monteviale Gambugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 6 marzo 1963

Il medico provinciale: BONTEMPO

(1532)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0864 del 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per quattordici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice e i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, pertanto, si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di medico condotto di cui in premessa:

1.	Pingitore Luigi	punti	57,926
2.	Pelillo Pasquale	»	50,404
3.	Ruperti Giovanni	»	50,098
4.	Serrao Vincenzo	»	50,016
5.	Morgante Giuseppe	»	49,760
6.	Gangemi Giuseppe	»	49,549
7.	Bova Saverio	»	49.517
8.	Filardo Francesco	»	49,081
9.	Mancuso Antonio	»	49,064
10.	Stramandinoli Pasquale	»	48,952
11.	Cristaudo Italia	»	48,500
12.	Talarico Michele	»	48,200
13.	Morelli Pietro Paolo	»	48,200
14.	La Rocca Domenico	»	47,580
15.	Alagna Domenico	»	47,475
16.	Spadaro Francesco	»	47,438
17.	Carnovale Nazzareno	»	47 274
18.	Barillaro Francesco	»	47,154
19.	D'Amico Nicolino	»	46,835
20.	Rodolico Antonio	»	46,579
21.	Scalamogna Giuseppe	»	46,505
22.	Magistro Francesco	»	46,050
23.	Sacco Federico	»	45,942
24.	Bisceglia Nicola	»	45,872
25.	Amodeo Vincenzo	»	45,556
26.	Sacco Tommaso	»	45,286
27.	De Franco Giuseppe (1928)	»	44,670
28.	Satriano Domenico	»	44,575
29.	De Franco Giuseppe (1929)	»	44,500
30.	Primerano Rianò Amedeo	»	44.000
31.	Bruno Tommaso	»	43,860
32.	Giannotta Vladimiro	»	43,500
33.	De Masi Giovanni	»	43,449
34.	Bruzzese Tristano	»	43,148
35.	Saragò Francesco	»	43,000
36.	Bongarzone Giuseppe	punti	42,112
37.	Cappuccio Giuseppe	»	41,140
38.	Crùpi Domenico	»	41,064
39.	Molè Rocco	»	41,000
40.	Cardona Angelo	»	40,780
41.	Mediati Domenico	»	40,513
42.	Marchio Vincenzo	»	40,392
43.	Sperlazza Giovanni	»	39,862
44.	Lavorato Angelo	»	39,240
45.	Peluso Gabriele	»	37,662
46.	Maccarone Luigi	»	37,500
47.	Forestiero Aldo	»	36.500
48.	Sergi Consolato	»	35,752

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 8 marzo 1963

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2264 dell'8 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Viste le domande prodotte dai candidati con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Pingitore Luigi: Nicastro (1ª condotta);
2) Pelillo Pasquale: Meseraca (1ª condotta);
3) Serrao Vincenzo: Serra San Bruno (Spinetto);
4) Morgante Giuseppe: Arena (unica);
5) Gangemi Giuseppe: Dasà (unica);
6) Bova Saverio: Cutro (1ª condotta);
7) Filardo Francesco: Pizzoni (unica);
8) Mancuso Antonio: Cirò (unica);
9) Stramandinoli Pasquale: Conflenti (2ª condotta);
10) Cristaudo Italia: Gagliato (unica);
11) Talarico Michele: Umbriatico (unica);
12) Morelli Pietro Paolo: Verzino (unica);
13) La Rocca Domenico: Drapia (2ª condotta);
14) Alagna Domenico: Cenadi (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 13 marzo 1963

Il medico provinciale: LANIA

(1579)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.